COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Codice fiscale 87000390838 Tel. 0942 20006
Partita I.V.A. 0046380832 Fax 0942 20062

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 21

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021/2022 DEL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

L'anno duemilaventuno addì 03 del mese di febbraio alle ore 18:30 nella sede Municipale di Mongiuffi Melia.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			PRESENTI	ASSENTI
D'AMORE	Rosario Leonardo	Sindaco	X	
LONGO	Leonardo Salvatore	Vice – Sindaco		X
LONGO	Angelo Marcello	Assessore	X	
RUSSO	Maria Carmela	Assessore		X
BUCCERI	Mario Leonardo	Assessore	X	
		TOTALE	3	2

Assume la Presidenza il Sindaco , dott. D'Amore Rosario Leonardo

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Fallica Pietro Vincenzo , il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 8/6/90, n° 142 (come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta medesima

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto,
Con votazione unanime

D E L I B E R A

La proposta avente l'oggetto ivi indicato

E' APPROVATA Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Comune di Mongiuffi Melia
Città Metropolitana di Messina
Atti istruttori da sottoporre alla Giunta Municipale
****

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021/2022 DEL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

IL SINDACO

Premesso che l'art. 21, rubricato "*Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici*", del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, c. d. Codice dei contratti pubblici, nella versione modificata dal d. lgs. 19 aprile 2017, n. 56, prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici -ivi compresi gli enti locali– sono tenuti ad adottare, oltre al tradizionale programma triennale dei lavori pubblici ed ai relativi aggiornamenti annuali, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nel rispetto dei documenti programmatori e secondo le disposizioni che disciplinano la relativa programmazione economico-finanziaria;

Atteso che il comma 6 dell'art. 21 del decreto sopra citato prevede che il programma biennale di forniture e dei servizi e i relativi aggiornamenti annuali devono contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000, 00 euro, con specifica individuazione dei bisogni che eventualmente possano essere soddisfatti con capitali privati;

Considerato che sempre il comma 6 dell'art. 21 cit. prevede che le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'elenco delle acquisizioni delle forniture e dei servizi d'importo superiore ad un milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, del d. l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti, mentre per le acquisizioni di beni e di servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 513, della l. 28 dicembre 2015, n. 208;

Rilevato che il comma 7 del medesimo art. 21 sopra citato prevede, poi, che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi –così come il programma triennale dei lavori pubblici– nonchè i relativi aggiornamenti annuali vanno pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 (l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui si avvale l'ANAC) anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni e delle Provincie autonome di cui all'art. 29, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;

Ricordato che il programma biennale per gli acquisti di beni e servizi deve essere adottato in conformità a quanto previsto da apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emesso ai sensi del comma 8 dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;

Preso atto del fatto che, in attuazione del comma 8 dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, con decreto n. 14 del 16 gennaio 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il "*Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma*

triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

Considerato che al decreto ministeriale sopra citato sono allegati gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e di servizi, costituiti: a) dal quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e per fonte di finanziamento; b) dall'elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione, con indicazione anche dei servizi e delle forniture connesse ad uno dei lavori inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche; c) dall'elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale e non riproposti nell'aggiornamento del programma, a meno che non si tratti di servizi o di fornitura per i quali sia già stata avviata la procedura di affidamento;

Premesso che l'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale sopra riportato afferma che, nei programmi biennali di acquisizione di forniture e di servizi, per ogni singolo acquisto è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione delle attività degli stessi;

Rilevato che l'art. 6, comma 9, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 prevede che nei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi, le amministrazioni, anche con riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica;

Considerato che l'art. 6, comma 10, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 sancisce che il programma biennale degli acquisti delle forniture e dei servizi deve essere predisposto secondo uno specifico ordine di priorità e che le amministrazioni devono individuare come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;

Rilevato che l'art, 6, comma 11, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 prevede che le amministrazioni tengono conto dell'ordine delle priorità indicato nel comma immediatamente precedente, fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

Evidenziato che l'art. 6, comma 13, del suddetto decreto ministeriale prevede che le pubbliche amministrazioni devono individuare, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura ed il soggetto referente per la redazione del piano biennale degli acquisiti delle forniture e dei servizi e che tale soggetto può coincidere con quello di cui all'art. 3, comma 14, del medesimo decreto ministeriale, ovvero con quello che, di norma, è individuato quale referente unico dell'amministrazione per la BDAP;

Ricordato che l'art, 7, commi 1 e 2, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 prevedono rispettivamente che "*il programma di cui all'art. 6 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati*" e che "*non*

è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento";

Valutato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del decreto ministeriale sopra richiamato, il piano biennale per gli acquisti delle forniture e dei servizi può, in ogni caso, essere modificato nel corso dell'anno mediante: a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di servizi o di forniture; b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello regionale; c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie; d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti; e) la modifica del quadro economico degli acquisiti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Atteso che, in base alle indicazioni fornite dai Responsabili di Area del Comune di Mongiuffi Melia, quali risultano dalla note assunte al protocollo dell'ente ai nn. 592, 596 e 597 del 3 febbraio 2021, le quali vengono allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nel biennio 2021-2022 non è previsto l'acquisto di alcuna fornitura o di alcun servizio di importo superiore ai 40.000, 00 €;

Ritenuto di prendere atto del fatto che, per quanto riguarda il Comune di Mongiuffi Melia, nel biennio 2021-2022 non è previsto l'acquisto di alcuna fornitura o di alcun servizio di importo superiore ai 40.000, 00 €;

Visti:

- l' O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal d. lgs. 19 aprile 2017, n. 56, c. d. Codice dei contratti pubblici;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, c. d. Testo Unico in materia di enti locali;
- il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici dei servizi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE

1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2) di DARE ATTO che, sulla base delle indicazioni dei Responsabili d'Area del Comune di Mongiuffi Melia, quali risultano dalle note assunte al protocollo dell'ente ai nn. 592, 596 e 597 del 3 febbraio 2021 ed allegate alla presente proposta, per quanto riguarda l'ente non è previsto per il biennio 2021/2022 alcun acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 40.000, 00 €;
3) di DARE ATTO che l'atto che sarà deliberato sarà successivamente sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio Comunale;
4) di DICHIARARE, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. r. 3 dicembre 1991, n. 44, l'atto che sarà deliberato immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE